N. 00590/2010 REG.SEN.
N. 01013/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2009, proposto da:
De Vitis Antonio, Rodio Mauro, Campobasso Fabio, Pecere Rosa, Muci Michele e Frigoli Leonardo, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Stefano Rossi in Lecce, via Miglietta 5 c/o A.S.L. Lecce;

nei confronti di

Scarpellini Camilli Andrea, n.c.; Latorre Valentino, rappresentato e difeso dagli avv. Rocco Ciardo e Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso Rocco Ciardo in Lecce, via Oberdan 11; Saracino

Stefania, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino n° 11/A; Carrozzo Giovanna e Vitti Lucio, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriella Spata e Maria Federica Guariglia, con domicilio eletto presso Gabriella Spata in Lecce, via Zanardelli, 60; Vitti Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio V. Petruzzi ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9; Guido Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Caracuta, con domicilio eletto presso Fernando Caracuta in Lecce, via Cesare Battisti,112; Gatto Daniele, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30; Manfredi Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Sanzo' e Grazia Ruggieri, con domicilio eletto presso Francesco Sanzo' in Lecce, via O. Quarta 7; Greco Claudia, rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Macri', con domicilio eletto presso Ubaldo Macri' in Lecce, piazza Mazzini,29;

e con l'intervento di

Gatto Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Del Giudice, con domicilio eletto presso Laura Del Giudice in Lecce, via Monti n° 40;

per l'annullamento

della deliberazione 29 Maggio 2009 n° 1773 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nella parte in cui dovendo

procedere alla assunzione a tempo indeterminato di n° 16 "Assistenti Amministrativi", mentre per otto di questi ha correttamente utilizzato la graduatoria approvata dall'ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione D.G. 11 Gennaio 1999 n° 12 (in cui vi sono, tra gli idonei, anche i ricorrenti), per gli altri otto ha, invece, illegittimamente utilizzato la graduatoria di epoca successiva approvata dall'ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione D.G. 20 Dicembre 2005 n° 3072;

di ogni altro atto connesso, consequenziale, collegato e/o presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valentino Latorre;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stefania Saracino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanna Carrozzo e Lucio Vitti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandro Vitti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Guido;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Daniele Gatto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Gatto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Teresa Manfredi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Claudia Greco;

Visti i ricorsi incidentali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 Gennaio 2010 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Valeria Pellegrino, in sostituzione di Gianluigi Pellegrino, Stefano Rossi, Maria Gabriella Spata, Silvestro Lazzari, Tommaso Millefiori, Grazia Ruggieri, Luciano Ancora, Giulio V. Petruzzi, anche in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani, Fernando Caracuta e Francesca Cuppone, in sostituzione di Ubaldo Macrì;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I sei ricorrenti – collocati quali idonei (rispettivamente) al posto n° 42, 47, 49, 63, 64 e 84 nella graduatoria generale approvata dalla ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione n° 12 dell'11 Gennaio 1999 del concorso pubblico per titoli ed esami a dodici posti di Assistente Amministrativo (già utilizzata sino al 33° posto) – impugnano la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n° 1773 del 29 Maggio 2009 (di revoca della precedente deliberazione della A.S.L. Lecce n° 1498 del 6 Maggio 2009, che aveva disposto lo scorrimento della sola graduatoria degli idonei approvata con la delibera uslina n° 3072 del 20 Dicembre 2005), nella parte in cui nel disporre l'assunzione a tempo indeterminato di sedici Assistenti Amministrativi per otto di questi ha utilizzato la graduatoria degli idonei (del concorso bandito dalla ex

Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce) approvata dalla A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione n° 3072 del 20 Dicembre 2005, anziché (per tutti i sedici posti) la precedente graduatoria (generale e dei candidati interni riservatari) del 1999, nonché ogni altro atto connesso.

A sostegno del ricorso è stato formulato il seguente articolato motivo di gravame.

1) Violazione dell'art. 9, comma 15, della Legge n° 207/1985 – Violazione della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 84981/7/83 del 31 Gennaio 1992 – Violazione delle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 Marzo 1993 e dell'Assessorato della Regione Puglia del 27 Giugno 1995 – Violazione dei principi generali in materia concorsuale – Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento ed irrazionalità.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, i ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ed i controinteressati Latorre Valentino, Saracino Stefania, Greco Claudia, Carrozzo Giovanna, Vitti Lucio, Vitti Alessandro e Guido Antonio, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente ed ampiamente replicato alle argomentazioni delle controparti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in

ogni caso, per la reiezione del ricorso principale.

I controinteressati Saracino Stefania, Carrozzo Giovanni e Vitti Lucio hanno, altresì, proposto ricorso incidentale avverso la medesima deliberazione uslina n° 1773/2009 (di revoca della precedente deliberazione n° 1498/2009), nella parte in cui ha stabilito di utilizzare anche la graduatoria degli idonei approvata nel 1999.

I Sig.ri Gatto Daniele, Gatto Francesco e Manfredi Maria Teresa si sono costituiti in giudizio, depositando memorie difensive con cui hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione dei ricorsi incidentali.

I ricorrenti principali hanno proposto istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 679 del 3 Settembre 2009 (riformata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 5330 del 23 Ottobre 2009).

Alla pubblica udienza del 21 Gennaio 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso principale è fondato e va accolto, in primo luogo, in relazione al ricorrente De Vitis Antonio che, in ragione del posto occupato nella graduatoria generale degli idonei (approvata dalla ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione n° 12 dell'11 Gennaio 1999), può certamente conseguire (entro il termine originario di validità della predetta graduatoria: 31 Dicembre 2009) il risultato utile

dell'assunzione alle dipendenze della Azienda Sanitaria Locale resistente (vedi attestazione del Dirigente Area Gestione del Personale della A.S.L. Lecce prot. n° 14138 del 15 Settembre 2009), ma va accolto anche per gli altri cinque ricorrenti non ravvisandosi per gli stessi l'eccepita carenza di interesse, non potendo essere esclusa – allo stato – la possibilità dei predetti di ottenere il risultato utile perseguito, considerato che l'art. 2, ottavo comma, del recentissimo Decreto Legge 30 Dicembre 2009 n° 194 ha prorogato al 31 Dicembre 2010 i termini di validità delle graduatorie degli idonei per le assunzioni di personale a tempo indeterminato approvate dalle P.A. successivamente al 1° Gennaio 1999.

In via del tutto preliminare, il Tribunale ritiene di non dover disporre l'invocata ulteriore integrazione del contraddittorio, in quanto - notoriamente - i soggetti controinteressati (in senso tecnico) vanno individuati con riferimento al momento di adozione del provvedimento impugnato, a nulla rilevando le circostanze di fatto sopravvenute (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione 16 Giugno 2008 n° 2985).

Sempre in via preliminare, in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dal controinteressato Latorre Valentino, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 367 primo comma c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge n° 353 del 1990), non si ravvisano i presupposti per disporre l'invocata sospensione del processo, in

quanto la contestazione della giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo appare manifestamente infondata, considerato che nella peculiare fattispecie concreta oggetto del presente giudizio si verte non già ("sic et simpliciter") in tema di pretesa all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria degli idonei di un concorso pubblico e quindi del diritto all'assunzione degli stessi, bensì in materia di gravame interposto avverso veri e propri atti di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione: ossia, della scelta (di indubbia valenza organizzativa), tra più graduatorie concorsuali di idonei ancora valide ed efficaci, di quella alla quale attingere per le assunzioni a tempo indeterminato di pubblici dipendenti, sicchè la contestazione investe l'esercizio del potere amministrativo, a cui corrisponde una situazione di "mero" interesse legittimo, la cui tutela appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (Cfr: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 Giugno 2008 n° 16527).

Nel merito, il Tribunale ritiene condivisibili le censure formulate dai ricorrenti principali avverso l'impugnata deliberazione uslina n° 1773/2009, con le quali si allega la violazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale resistente vuoi della regola organizzativa ("norma di azione") sancita dall'insegnamento giurisprudenziale prevalente e preferibile che privilegia sempre (indipendentemente dall'avvenuta o meno concentrazione di enti preesistenti), per ovvie esigenze di imparzialità e di buona amministrazione, tra più graduatorie

concorsuali valide (non essendo ipotizzabile un effetto abrogativo implicito nell'approvazione della graduatoria successiva) quella più remota (sino al suo eventuale esaurimento), vuoi del principio generale "prior in tempore potior in iure" (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 28 Settembre 2007 n° 4974; 24 Agosto 2007 n° 4484; 20 Gennaio 2004 n° 147; 22 Agosto 2003 n° 4742).

D'altra parte, in tal senso si è espressa anche più volte la Presidenza del Consiglio dei Ministri (nelle Circolari del 5 Marzo 1993 e del 31 Gennaio 1992), nonché l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia (Circolare del 27 Giugno 1995); nel mentre il criterio opposto (utilizzo dell'ultima graduatoria dei candidati idonei, entro un anno dall'approvazione della stessa) previsto dall'art. 13 terzo comma del D.P.R. 20 Dicembre 1979 n° 761 si riferisce alle differenti ipotesi della rinuncia o decadenza dei vincitori del concorso indetto dall'Azienda Sanitaria Locale e della copertura dei posti che si siano resi vacanti successivamente al bando ed entro l'anno dall'approvazione della graduatoria.

Chiarito ciò, si rileva che i ricorsi incidentali proposti dai controinteressati Saracino Stefania, Carrozzo Giovanna e Vitti Lucio (avverso la medesima deliberazione uslina n° 1773/2009 - di revoca della precedente deliberazione n° 1498/2009 - nella parte in cui ha stabilito di utilizzare anche la graduatoria degli idonei approvata nel 1999) sono infondati (per Vitti Lucio il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse), poiché – da un

lato –, ai sensi dell'art. 1 comma 98 della Legge 30 Dicembre 2004 n° 311, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche soggette per gli anni 2005, 2006 e 2007 a limitazioni delle assunzioni, in relazione alle quali i termini di validità delle graduatorie degli idonei per le assunzioni di personale a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° Gennaio 1999 sono stati prorogati al 31 Dicembre 2009, ex art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n° 207 (nel testo modificato dalla Legge di conversione 27 Febbraio 2009 n° 14), e – dall'altro – la dedotta violazione dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 appare irrilevante (ai sensi dell'art. 21 octies secondo comma della medesima Legge) risultando, con ogni evidenza, che il contenuto del provvedimento impugnato in via incidentale non avrebbe potuto essere diverso nel senso auspicato dai ricorrenti incidentali; né si tratta della copertura di posti effettivamente istituiti ex novo in Pianta Organica, bensì di posti di Assistente Amministrativo già coperti da unità di personale cessate dal servizio.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso principale deve essere accolto, mentre vanno respinti i ricorsi incidentali.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (l'assoluta novità e la particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso principale indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Respinge i ricorsi incidentali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 Gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO